



ORDINANZA N. 28 DEL 07/05/2021

PORTO DI ANCONA

INTERVENTO MANUTENZIONE PENSILINA EX STAZIONE FERROVIARIA DI ANCONA"

PORTO DI ANCONA – DAL 10 ALL'11 MAGGIO 2021

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTA** l'Ordinanza n. 20/2021 del 31.03.2021 di questa Autorità di Sistema Portuale di interdizione ad ogni uso ed a qualunque accesso agli spazi sottostante la pensilina a sbalzo afferente il condominio sito in zona portuale di Ancona;
- VISTA** l'Ordinanza n. 26/2021 del 03.05.2021 di questa Autorità di Sistema Portuale per l'esecuzione degli interventi previsti dalla società RFI Spa per il periodo dal 5 al 7 maggio 2021;
- VISTA** la richiesta formulata dalla società RFI Spa, acquisita al prot. n. ARR-6236-07_05_2021 per proroga della validità della precedente



- ordinanza sino alla data del 11 maggio p.v. per ultimazione degli interventi di manutenzione previsti;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- RITENUTO** di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

lo spazio demaniale già individuato con Ordinanza n. 26/2021 del 03.05.2021, sarà utilizzato dalla ditta incaricata dalla società RFI Spa per l'esecuzione degli interventi di ripristino previsti della pensilina, fino alla data del 11.05.2021.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini dei lavori di cui alle superiori premesse, lo spazio demaniale già individuato con Ordinanza n. 26/2021 del 03.05.2021, è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività attinenti i lavori previsti, fino alla data del 11.05.2021.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Resta valido quanto già previsto con Ordinanza n. 26/2021 del 03.05.2021 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ed ogni relativa prescrizione declinata nei suddetti provvedimenti.

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli addetti alle attività, nonché di quanto già previsto con Ordinanza n. 26/2021 del 03.05.2021:

- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, ivi compreso il rispetto delle attuali misure di contenimento del virus ed eventuali modifiche che saranno comunicate dagli Enti competenti;
- la ditta incaricata durante le attività di esecuzione delle lavorazioni, nonché di eventuale carico/scarico del materiale/attrezzatura necessaria dovrà garantire, senza soluzione di continuità e per tutta la durata delle stesse, la presenza di minimo n. 2 movieri che garantiscano l'attuazione di un senso unico alternato lungo la limitrofa viabilità, nonché l'apposizione di apposita segnaletica temporanea in conformità alle vigenti norme legislative di cui, in particolare, si richiamano il Codice della Strada ed il



relativo Regolamento di esecuzione, nonché il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;

- in presenza delle operazioni di sbarco provenienti dalla facility 2B le lavorazioni dovranno temporaneamente interrompersi al fine di limitare i rischi interferenziali con il traffico di mezzi pesanti provenienti dal varco denominato V2;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, la Scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere temporaneamente e/o definitivamente la validità del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso.
- dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale, nonché garantire un passaggio alternativo ai pedoni in transito lungo il marciapiede di che trattasi;
- a cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature utilizzate;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 3

Il richiedente e la società individuata per lo svolgimento delle attività di cui sopra assumono formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando manlevare, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita.

La Ditta incaricata, prima dell'avvio degli interventi di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale.

<https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona,

GIAMPIERI RODOLFO
07.05.2021 16:01:16
UTC

IL PRESIDENTE

Rodolfo Giampieri